

Scrittura Privata tra i comuni di

- (1) ALTAVILLA VICENTINA
- (2) BRESSANVIDO
- (3) CALDOGNO
- (4) CAMISANO VICENTINO
- (5) CASTEGNERO
- (6) DUEVILLE
- (7) GRISIGNANO DI ZOCCO
- (8) GRUMOLO DELLE ABBADESSE
- (9) ISOLA VICENTINA
- (10) LONGARE
- (11) MONTECCHIO PRECALCINO
- (12) MONTEGALDA
- (13) MONTEGALDELLA
- (14) MONTICELLO CONTE OTTO
- (15) QUINTO VICENTINO
- (16) SANDRIGO
- (17) TORRI DI QUARTESOLO

Premesso che:

- (A) Le Parti, con il presente contratto, intendono regolamentare il regime di circolazione delle quote nonché la modalità di suddivisione del prezzo di cessione del maggior valore societario di cessione o liquidazione qualora tale evento avvenga prima del 31/12/2030;
- (B) Le Parti prendono atto che lo Statuto sociale di Soraris SpA è quello vigente alla data di sottoscrizione del presente documento.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 **Premesse ed allegati**

Le premesse che precedono ed i documenti allegati ai presenti Patti Parasociali formano parte integrante e sostanziale dei medesimi.

ARTICOLO 2 **Regime di circolazione delle quote**

2.1 Cessione di quote e/o dei relativi diritti

2.1.1 Ciascun comune potrà cedere le quote sociali entro 4 (quattro) anni dalla sottoscrizione nei termini di Statuto al valore nominale di 53,00 €/azione senza applicazione di alcun sovrapprezzo;

2.1.2 Ciascun comune non può cedere a titolo oneroso i diritti di opzione connessi o derivanti dalle quote entro 4 (quattro) anni dalla sottoscrizione;

2.1.3 In ogni caso di cessione a terzi anche di parte delle quote detenute da ciascun comune in Soraris SpA, ovvero dei diritti connessi o derivanti, il medesimo comune risolve automaticamente i presenti patti.

2.2 Diritto di prelazione ed eventuale gradimento

2.2.1 Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 2.1, qualora ciascun comune manifesti la volontà di alienare le proprie partecipazioni nel capitale sociale di Soraris SpA si fa riferimento a quanto previsto all'art. 9) dello statuto sociale.

ARTICOLO 3

Cessione dell'azienda, rami di azienda o liquidazione della società

3.1 Cessione dell'azienda

In caso di cessione dell'azienda o di rami d'azienda, il maggior valore riconosciuto (avviamento) rispetto al patrimonio netto contabile alla data della cessione verrà riconosciuto a ciascun comune tenendo conto degli anni complessivi di affidamento del servizio (passati e futuri), indicati nella seguente tabella:

| Comune | Data ingresso società | anni passati | anni futuri | totale anni affidamento | % ripartizione plusvalenza |
|-------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Altavilla Vicentina | 15/06/2000 | 17,5 | 13 | 30,5 | 5,06% |
| Bressanvido | 24/11/1988 | 30,1 | 13 | 42,1 | 6,98% |
| Caldogno | 08/11/1990 | 27,2 | 13 | 40,2 | 6,66% |
| Camisano Vicentino | 22/12/1995 | 22 | 13 | 35,0 | 5,80% |
| Castegnero | 10/12/2017 | 0 | 13 | 13,0 | 2,15% |
| Dueville | 09/05/1983 | 34,7 | 13 | 47,7 | 7,90% |
| Grisignano di Zocco | 29/10/1998 | 19,2 | 13 | 32,2 | 5,33% |
| Grumolo delle Abbadesse | 29/10/1998 | 19,2 | 13 | 32,2 | 5,34% |
| Isola Vicentina | 10/12/2015 | 2 | 13 | 15,0 | 2,49% |
| Longare | 15/06/2000 | 17,5 | 13 | 30,5 | 5,06% |
| Montecchio Precalcino | 09/05/1983 | 34,7 | 13 | 47,7 | 7,90% |
| Montegalda | 29/10/1998 | 19,2 | 13 | 32,2 | 5,33% |
| Montegaldella | 25/11/1999 | 18,1 | 13 | 31,1 | 5,15% |
| Monticello Conte Otto | 09/05/1983 | 34,7 | 13 | 47,7 | 7,90% |
| Quinto Vicentino | 09/05/1983 | 34,7 | 13 | 47,7 | 7,90% |
| Sandrigo | 09/05/1983 | 34,7 | 13 | 47,7 | 7,90% |
| Torri di Quartesolo | 25/11/1999 | 18,1 | 13 | 31,1 | 5,15% |
| Totale | | 382,3 | 221 | 603,3 | 100,00% |

Il patrimonio netto contabile al netto del valore di avviamento sarà riconosciuto sulla base della rispettiva partecipazione azionaria.

3.2 Liquidazione della società

In caso di liquidazione della società, la differenza tra saldo attivo di liquidazione e patrimonio netto contabile alla data di avvio della liquidazione stessa (margine di liquidazione) verrà riconosciuto a ciascun comune secondo le modalità di cui al punto 3.1.

ARTICOLO 4

Durata del contratto

4.1 Durata del contratto

I presenti patti parasociali hanno scadenza al 31/12/2030.

4.2 Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2., i presenti Patti Parasociali si intendono, altresì, risolti di diritto nel caso in cui ciascun comune:

- a) sia sottoposto a forme di amministrazione giudiziaria, escluso il commissariamento dell'ente ex art. 141 D.lgs 267/2000;
- b) deliberi una fusione, una scissione, una trasformazione sotto qualsiasi forma, tranne il caso in cui (relativamente al solo presente punto b), a fronte di comunicazione da parte di ciascun comune agli altri soci relativamente all'intenzione di procedere ad una delle operazioni in questione, gli stessi diano il proprio formale assenso entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

ARTICOLO 5

Statuto sociale di Soraris SpA

Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che il presente contratto si applica, per la durata di validità, ad integrazione dello Statuto di Soraris SpA vigente.

ARTICOLO 6

Disposizioni generali

6.1 Trasparenza

Il presente contratto è soggetto agli obblighi di trasparenza cui sono soggette le pubbliche amministrazioni sulla base della normativa vigente.

6.2 Separabilità delle disposizioni

Nel caso in cui qualche singola disposizione del presente Contratto sia considerata invalida, tale vizio non pregiudicherà in alcun modo la piena validità, efficacia ed eseguibilità delle restanti disposizioni del presente Contratto, fatta sempre salva ogni diversa concorde volontà delle Parti.

6.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli altri avvisi richiesti o consentiti dalle disposizioni del Contratto dovranno avvenire in forma scritta, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), lettera raccomandata a/r o telefax e si considereranno efficacemente e

validamente trasmessi alla data della ricevuta di trasmissione o del timbro postale o, se inviati mediante fax, sempre che siano indirizzati presso le rispettive sedi istituzionali.

8.5 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione alle disposizioni del presente Contratto non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il rigoroso adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui al presente Contratto.

ARTICOLO 7

Legge applicabile e foro competente

7.1 Legge applicabile

Il presente contratto si intende regolato dalla legge italiana, ai sensi della quale deve, pertanto, essere interpretato.

7.2 Foro competente

Si conviene che ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque inerente o conseguente al presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza

La presente convenzione viene firmata digitalmente dal sindaco *pro tempore*, o da un delegato secondo quanto previsto dallo statuto societario, dei comuni di:

ALTAVILLA VICENTINA
 BRESSANVIDO
 CALDOGNO
 CAMISANO VICENTINO
 CASTEGNERO
 DUEVILLE
 GRISIGNANO DI ZOCCO
 GRUMOLO DELLE ABBADESSE
 ISOLA VICENTINA
 LONGARE
 MONTECCHIO PRECALCINO
 MONTEGALDA
 MONTEGALDELLA
 MONTICELLO CONTE OTTO
 QUINTO VICENTINO
 SANDRIGO
 TORRI DI QUARTESOLO

Sandrigo,